



**A.S.P.**

**OPERE SOCIALI DI N.S. DI MISERICORDIA  
SAVONA**

N. 39 del Registro delle deliberazioni

Seduta del 28/08/2025

**OGGETTO: concessione amministrativa da parte di ASL n° 2 Savonese dell'immobile sito in Savona, piazza Santuario 4, da destinare ad attività Rp/Rsa.**

L'anno duemilaventicinque addì ventotto del mese di agosto alle ore 17,00 in Savona, partecipando in collegamento da remoto, previe le formalità prescritte per la convocazione, si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

	Presente	Assente
Presidente Sig. Giorgio Masio	P	
Consigliere Sig. Stefano Bosio	P	
Consigliere Sig.ra Serena Pastorino	P	
Consigliere Sig.ra Matilde Pugliaro	P	
Consigliere Sig. Alain Barbera	P	

Assiste il Direttore Dott. Claudio Berruti

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Giorgio Masio nella Sua qualità di Presidente, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto su indicato.

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

### Richiamati:

- il D.Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992 sul riordino della disciplina in materia sanitaria;
- il D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza);
- la vigente legge regionale sul riordino del Servizio Sanitario Regionale n. 41 del 7 dicembre 2006;
- la vigente legge regionale sulla disciplina in materia di demanio e patrimonio n. 2 del 7 febbraio 2012;
- la vigente legge regionale sulla disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona n. 33 del 12 novembre 2014;
- la vigente legge regionale in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali pubbliche e private n. 9 del 11 maggio 2017;
- il vigente Statuto dell'Azienda (approvato con deliberazione Giunta Regionale n. 1658 del 16 dicembre 2003 e successive modificazioni ed integrazioni).

### Premesso che:

- ai sensi dell'art. 8-*bis* del D.Lgs. n. 502/1992, le Regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza anche avvalendosi di soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 8-*quater* del medesimo decreto, il quale prevede che l'accreditamento istituzionale sia rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private, subordinatamente alla rispondenza ai requisiti di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti;
- l'art. 8-*quinquies* del D.Lgs. n. 502/1992 prevede che, in attuazione di quanto sopra, la Regione e le ASL, anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi, stipulino con le strutture pubbliche accordi che disciplinano i profili di cui al comma 2 del medesimo articolo;
- l'art. 2 della L.R. n. 33/2014 riconosce ai comuni la facoltà di avvalersi delle Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) per l'erogazione di servizi a carico del Servizio sanitario regionale, come soggetti erogatori pubblici, stipulando con le ASL gli accordi di cui all'art. 8-*quinquies* del D.Lgs. n. 502/1992 e all'art. 12 della L.R. n. 9/2017;
- ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 9/2017 gli accordi individuano gli obiettivi di salute, i programmi di integrazione dei servizi, le funzioni riconosciute e i requisiti del servizio da erogare prevedendo che l'attività assistenziale, attuata in coerenza con la programmazione sanitaria regionale, sia finanziata a prestazione in base a tetti di spesa e volumi di attività.

### Rilevato:

- che l'Azienda, in una prospettiva di razionalizzazione, ottimizzazione e sviluppo delle sue attività, ha svolto la gestione dei servizi alla persona (sanitari e non sanitari) nelle proprie strutture, in proprietà o in concessione, attraverso lo strumento della società mista pubblico/privato, costituita a seguito di procedura di gara a evidenza pubblica e denominata "Opere Sociali Servizi S.p.A.";
- che con deliberazione n° 37/2025 il CdA dell'Azienda ha ritenuto di procedere all'assunzione degli atti e delle iniziative necessarie affinché le autorizzazioni, gli accreditamenti e/o le convenzioni delle strutture in proprietà e in uso dell'Azienda e dei relativi posti per gli ospiti, attualmente nella titolarità della Opere Sociali Servizi S.p.A., siano in titolarità dell'Azienda stessa;

### Considerato:

- che la struttura denominata Santuario Piazza fu edificata nel 1536 con i fondi raccolti e gestiti dall'allora Opera Pia (oggi ASP Opere Sociali) per assistere le persone bisognose ed è rimasta di proprietà e gestione delle Opere Sociali sino al 1980;
- che con deliberazione n. 4497 del 05/08/1980 la Giunta Regionale della Liguria aveva stabilito l'immissione provvisoria del Comune di Savona nel possesso dei beni utilizzati per l'esercizio dell'attività sanitaria dalle Opere Sociali, con vincolo di destinazione all'U.S.L. n. 7 del Savonese (oggi ASL 2 Savonese);
- che con decreto del Presidente della Repubblica del 29/05/2002, il provvedimento concernente il trasferimento definitivo dei beni delle Opere Sociali (tra cui il reparto denominato "Bandini" facente parte della struttura di Santuario Piazza) è stato annullato, nonostante sia rimasto - nello stato di incertezza venutosi a determinare per effetto del predetto annullamento - nella disponibilità di ASL 2 Savonese;
- che le parti hanno definito transattivamente la vertenza, con scrittura privata rep. n. 660 del 09/07/2010 stabilendo la proprietà dell'immobile adibito a Casa di Riposo nonché il reparto Bandini in capo ad ASL, prevedendo nel contempo la concessione amministrativa alle Opere Sociali per la gestione globale di attività socio sanitarie assistenziali di RSA e di RP per la durata di nove anni rinnovabile per altri nove anni;
- nonostante l'istanza di rinnovo formulata da Opere Sociali, ASL 2 Savonese ha deciso di non rinnovare tale concessione per riferite ragioni di opportunità, prolungando temporaneamente il rapporto derivante dalla stessa concessione per consentire la conclusione della procedura di gara per l'individuazione di un nuovo gestore;

#### Preso atto

- che l'Azienda Sociosanitaria Ligure 2 (ASL 2) è proprietaria di parti del complesso immobiliare ubicato in località Santuario, Piazza Santuario n. 4 destinate a RSA/RP;
- che gli immobili di proprietà dell'ASL, in considerazione della destinazione a Casa di Riposo - R.S.A. sono gravati da specifico vincolo di destinazione e, quindi, rientrano nei beni patrimoniali indisponibili dell'Ente pubblico;
- che gli immobili di cui sopra sono adibiti, nel rispetto del vincolo di destinazione d'uso, ad attività socioassistenziali (R.S.A. - R.P.), che vengono gestite da A.P.S.P. Opere Sociali di N.S. di Misericordia che vi opera tramite la Società Opere Sociali Servizi S.p.A. (partecipata al 68% da A.P.S.P.);

Richiamata la nota di Opere Sociali prot. n° 392 del 19 febbraio 2025 con la quale ha espresso formale richiesta ad ASL di addivenire – previa retrocessione in capo all'ASP quale soggetto pubblico, della titolarità del servizio - ad un accordo contrattuale fra Enti Pubblici avente ad oggetto la concessione del bene – complesso del Santuario finalizzato alla gestione dei servizi sociosanitari di RSA e di RP di interesse generale per la collettività;

Dato atto che l'ASL n° 2 Savonese ha acconsentito a stipulare una concessione e che – a seguito di confronto tra le parti - sono state definite le condizioni per garantire la sostenibilità dell'operazione tenuto conto dell'interesse pubblico sotteso di continuità di erogazione dei servizi assistenziali, con particolare riferimento alla durata della concessione ed alla compartecipazione alle opere di ammodernamento impiantistico;

Esaminato il testo di concessione amministrativa trasmesso dall'ASL n° 2 Savonese ns prot. n° 1702 del 21 agosto 2025 che prevede la decorrenza dal 15 dicembre 2025, una durata di anni 12 (dodici) - di cui anni 3 (tre) valutati utili al fine della realizzazione da parte del concessionario di interventi di ammodernamento dell'impianto di riscaldamento e condizionamento per i quali l' A.S.L. 2 prevede di compartecipare al 40% della spesa da computare nella definizione dell'importo del canone ed un canone annuo a regime pari ad € 364.000,00;

Ritenuto, in ragione di quanto sin qui esposto, di approvare l'allegato testo di concessione amministrativa, secondo i contenuti di cui all'Allegato A che del presente deliberato costituisce parte integrante e sostanziale, segnalando la necessità - dal momento che l'art. 15 è rubricato “condizioni sospensive” - che nel corpo dello stesso articolo venga chiarito che l'art. 11 “recesso” non è sottoposto a condizione ed è immediatamente applicabile;

Con voti unanimi, resi nei modi di legge,

## **DELIBERA**

per tutte le motivazioni sopra esposte:

- 1) di approvare l'allegato testo di concessione amministrativa, secondo i contenuti di cui all'Allegato A che del presente deliberato costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) segnalare all'ASL 2 Savonese la necessità - dal momento che l'art. 15 è rubricato "condizioni sospensive" - che nel corpo dello stesso articolo venga chiarito che l'art. 11 "recesso" non è sottoposto a condizione ed è immediatamente applicabile;
- 3) di dare mandato al Presidente affinché sottoscriva la concessione amministrativa in oggetto.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.TO GIORGIO MASIO

IL DIRETTORE

F.TO CLAUDIO BERRUTI

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Direttore certifica che il presente atto è stato affisso all'Albo di questa Azienda  
il giorno 5 SETTEMBRE 2025 e per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi di legge.

Savona, 5 SETTEMBRE 2025

IL DIRETTORE

F.TO CLAUDIO BERRUTI

NON SOGGETTA A CONTROLLO AI SENSI DELLE NORME VIGENTI IN MATERIA.

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Savona, 5 SETTEMBRE 2025

Il Direttore

F.TO DOTT. CLAUDIO BERRUTI

